



# **CITTA' di GROTTAGLIE**

## **Provincia di Taranto**

Comune Capofila

AMBITO TERRITORIALE N.6
----------------------------

### **REGOLAMENTO UNICO PER L'ACCESSO E LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI**

#### **Art.1 FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento indica, in via generale e programmatica, le modalità per l'accesso ai servizi ed interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal vigente Piano sociale di zona dell'Ambito territoriale n.6, per promuovere, sostenere ed affiancare le persone, le famiglie e i gruppi sociali, per un armonico sviluppo del complessivo sistema sociale territoriale. Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell'accesso ai servizi ed interventi previsti dal vigente piano sociale di zona dell'Ambito territoriale n.6. In esso vengono definiti, per gli stessi servizi/interventi, modalità e requisiti di accesso; inoltre vengono indicati criteri utili per:

- la selezione per l'accesso ai servizi;
- la compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dei utenti;
- la definizione delle tariffe;
- il controllo dei requisiti d'accesso;
- la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni e dei servizi;
- la conservazione e l'archivio delle richieste d'accesso;
- l'erogazione, la variazione, la cessazione e la sospensione delle prestazioni;
- i ricorsi;
- il recupero dei crediti.

#### **Art.2 DEFINIZIONE E STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI**

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'Ambito territoriale n.6 è costituito da un'insieme di servizi ed interventi rivolti all'intera comunità locale, ciascuno dei quali fa riferimento (così come previsto dal vigente Piano Sociale di Zona) ad una diversa funzione e tipologia secondo lo schema di seguito riportato:

- servizi/interventi del welfare d'accesso - volti garantire la più ampia possibilità di accesso e l'esercizio dei diritti di cittadinanza, attraverso prestazioni volte a
- fornire informazione, consulenza, orientamento ed accompagnamento alle reti territoriali dei servizi;
- servizi/interventi del welfare d'emergenza - volti a promuovere la rimozione del disagio per le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità e fragilità sociale, garantendo un pronto intervento per la tutela e la messa in protezione nei casi di immediata urgenza, con una attenzione particolare alla fase della prima accoglienza, propedeutica all'attivazione di percorsi di presa in carico, trattamento e reinserimento sociale;
- servizi/interventi del welfare domiciliare - volti a sostenere le persone e le famiglie nella normalità della loro vita di relazione, supportandone [l'autonomia e capacità di vita indipendente oltre che gli impegni di cura, attraverso interventi il più contigui possibile al proprio naturale ambiente di vita, relazione e di lavoro;
- servizi/interventi del welfare comunitario - volti a promuovere e sostenere il benessere sociale, attraverso azioni orientate alla promozione, prevenzione, socializzazione, sostegno e sollievo per le famiglie nel loro quotidiano impegno di cura, oltre che a sostenere il protagonismo e la partecipazione dei cittadini,
- così come l' empowerment delle comunità locali, valorizzando le reti sociali del mutuo aiuto e del sostegno solidale, facilitando le relazioni tra cittadini e servizi, migliorando il senso civico e la cultura della legalità;
- e servizi/interventi del welfare residenziale - volti *ad* accogliere e *sostenere*, per periodi più o meno lunghi, le persone in situazioni di fragilità e/o di non *autosufficienza* quando *non* è possibile la loro permanenza nel nucleo familiare o presso il loro abituale domicilio;
- e *servizi/interventi del welfare* dei reinserimenti - volti a *contrastare* l'esclusione sociale e i processi di emarginazione delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione attraverso azioni di sostegno, accompagnamento, inserimento/reinserimento e partecipazione attiva ai ruoli sociali, prima di tutto al lavoro.

Oltre che per la funzione svolta all'interno del quadro complessivo del sistema di protezione sociale ciascun servizio/intervento si caratterizza perché rivolto ad una specifica area di bisogno così come previsto dal vigente piano sociale di zona. Tali aree sono:

- responsabilità familiari
- politiche per minori
- l'abuso e il maltrattamento
- le persone anziane
- le persone con disabilità
- le dipendenze patologiche
- la salute mentale
- la povertà e l'esclusione sociale.

### **Art.3**

## **I LIVELLI ESSENZIALI**

Il Piano di zona dell'Ambito Territoriale n.6 assicura la presenza sull'intero territorio dell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni sociali in conformità con quanto stabilito dal Piano regionale delle politiche sociali 2004 -- 2006. Questi saranno adeguati non appena verranno emanate le norme nazionali relative ai Liveas. I servizi/interventi rientranti tra i livelli essenziali sono i seguenti:

- Servizio Sociale Professionale;
- Segretariato Sociale / sportello per la cittadinanza sociale l'informazione e la consulenza dei cittadini;
- Servizio di pronto intervento sociale;
- Porta Unica di accesso alle prestazioni sociosanitarie;
- Servizi di assistenza domiciliare sociale ed integrata;
- Centri di accoglienza a carattere comunitario;
- Strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale.

I livelli essenziali di assistenza per le aree ad integrazione socio-sanitaria sono individuati e definiti in apposito protocollo - accordo operativo tra l'Associazione dei Comuni dell'ambito e l'A.U.S.L. TA/1.

### **Art.4**

## **DESTINATARI DEI SERVIZI E PRIORITÀ D'ACCESSO**

I servizi/interventi facenti parte del sistema integrato dell'Ambito territoriale n.6, sono rivolti alla totalità dei cittadini residenti nei Comuni dell'ambito territoriale e, secondo le disposizioni normative vigenti, anche a coloro che sono momentaneamente presenti sullo stesso territorio e che dovessero necessitare di interventi che ricoprano il carattere di urgenza risultando come tali indifferibili. I cittadini in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine sensoriale fisico e psichico o dovuta a pluriminorazione, coloro che presentano difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni del sistema integrato secondo parametri stabiliti nei successivi articoli del presente Regolamento ed in base alle indicazioni nazionali in materia di livelli essenziali di assistenza ed alle priorità individuate con il Piano Regionale.

### **Art.5**

## **MODALITÀ DI ACCESSO PRESA IN CARICO E DIRITTI DEI CITTADINI-UTENTI**

L'accesso alla rete integrata di interventi e servizi sociali dell'ambito avviene di norma in seguito alla presentazione presso il Servizio sociale professionale -- sportello del segretariato del Comune di residenza di una richiesta specifica di intervento. Tale richiesta può essere presentata dal diretto interessato, da un suo familiare, da un suo tutore o attraverso i patronati ai quali viene dato mandato. L'accesso ai servizi/interventi può esser attivato d'ufficio se comunque ritenuto a tutela della persona interessata, sulla

base di informazioni di cui venga a conoscenza il servizio nell'ambito della propria attività, su segnalazione di altri servizi, per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'accesso ai servizi/interventi erogati sull'intero territorio dell'ambito si articola nelle seguenti fasi:

- a. accoglimento della domanda e lettura del bisogno: recepimento della richiesta di aiuto --- individuazione del bisogno -- analisi delle risorse -- valutazione del livello di urgenza della risposta;
- b. raccolta di informazioni e documentazione: acquisizione dei riscontri oggettivi della situazione esaminata per approfondire e supportare l'individuazione dei bisogni prioritari della persona valutata e la consistenza delle risorse assistenziali disponibili;
- c. valutazione della condizione di bisogno: verifica delle condizioni di bisogno e dei requisiti per stabilire l'ordine di priorità per l'accesso ai servizi/interventi qualora ricorrono le condizioni previste ai successivi articoli del presente regolamento;
- d. predisposizione del piano d'intervento personalizzato in accordo con il destinatario dell'intervento o chi lo tutela. Tale fase può concludersi con l'attivazione delle risorse personali, familiari o sociali idonee a risolvere la condizione che ha prodotto la richiesta di aiuto, oppure può concludersi con una proposta del Servizio sociale che preveda l'erogazione di interventi socio-assistenziali, anche integrati con prestazioni sanitarie;
- e« ammissione ai servizi/interventi socio-assistenziali.

La presa in carico e la conseguente definizione del piano d'intervento individualizzato, successivi alla valutazione professionale (mono/multiprofessionale), rappresentano un percorso progressivo che prende avvio sin dalla fase di accoglimento della domanda attraverso un processo di definizione-ridefinizione del bisogno (accoglienza - ascolto - prima valutazione) e di progressiva responsabilizzazione e compartecipazione alla definizione del percorso da parte del cittadino-utente. Nella fase della definizione del piano d'intervento individualizzato, particolare diligenza professionale deve essere posta nella valutazione del coinvolgimento delle persone socialmente significative, con particolare riferimento alle persone di cui all'art. 433 del codice civile, congiuntamente all'assistente sociale preposto e altri operatori della rete dei servizi impegnati nello specifico caso, che possono e/o devono essere parte attiva del processo d'intervento sociale. Il fine di tale coinvolgimento è quello di verificare e sollecitare l'attivazione della rete sociale della persona che accede al sistema integrato dei servizi/interventi sociali, nonché di promuovere l'assunzione di responsabilità, civile e morale, delle persone obbligate. Per quel che attiene ai servizi/interventi socio-sanitari (area dell'integrazione socio-sanitaria, DD.P.C.M. 14/02/2001 e 29111/2001) le modalità di accesso sono definite da specifici protocolli operativi stipulati tra l'Associazione dei Comuni che costituiscono l'Ambito territoriale dell'Ambito territoriale n.6 e l'A.U.S.L. TA/I. Le persone che si rivolgono al Servizio sociale hanno diritto:

- a. ad un intervento di carattere professionale che valuti il bisogno, tenuto anche conto delle richieste specifiche di intervento dell'utente e dei suoi familiari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
- b. ad una completa informazione sui servizi/interventi esistenti e sulle modalità per accedervi;
- c. alla realizzazione di programmi assistenziali personalizzati e condivisi;
- d. al controllo, da parte del Comune, sulla qualità dei servizi/interventi erogati

- sia direttamente che indirettamente;
- e. alla riservatezza.

Per ogni servizio e per ciascun intervento le persone interessate sono comunque tenute ad informarsi, sulle relative modalità di accesso, sul possesso dei requisiti loro richiesti, nonché ad attenersi alle procedure previste, rivolgendosi al Servizio sociale professionale - sportello del segretariato del proprio comune di residenza. Tale ufficio è strutturato in maniera tale da poter rispondere all'esigenza di informazione sulle opportunità e risorse sociali presenti sul territorio dell'intero Ambito territoriale, garantendo allo stesso tempo, soprattutto per le fasce di cittadini in situazioni di maggiore rischio e fragilità sociale, oltre all'informazione, anche l'orientamento, l'accompagnamento (sia psicologico che fisico), la mediazione, l'aiuto pratico nel disbrigo delle pratiche per l'accesso, la prima valutazione. Lo sportello del segretariato sociale svolge, inoltre, funzioni di conoscenza sui bisogni e sulla domanda sociale ai fini di migliorare la rispondenza del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali di ambito alle esigenze e all'evoluzione del contesto sociale.

## **Art.6 PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

Per i servizi/interventi per i quali non siano disponibili risorse in grado di soddisfare la generalità delle richieste, per i servizi/interventi a domanda individuale, oppure per quelli rispetto ai quali non sia possibile prevedere gli oneri in sede di programmazione, ovvero per quelli derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite all'Ente Locale e non destinati alla generalità delle persone - Prestazioni Sociali Agevolate - l'accesso agli stessi è regolato da specifiche procedure tese a stabilire definiti criteri di priorità attraverso la valutazione della condizione socio-economica globale del richiedente e del suo nucleo familiare.

## **Art.7 REQUISITI DI ACCESSO**

Il principale requisito per valutare l'accesso alle prestazioni sociali agevolate - servizi ed interventi non rivolti alla generalità delle persone il cui accesso è regolato attraverso determinati criteri di priorità - è costituito dalla situazione economica del richiedente valutata attraverso l'indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del suo nucleo familiare. Qualora il richiedente di prestazioni sociali agevolate sia una persona disabile, in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3, comma 3, della 1.104/92, accertata ai sensi dell'art.4 della stessa legge, oppure ultrasessantacinquenne in condizioni di accertata non autosufficienza (sia essa di natura fisica o psichica), viene preso in considerazione il valore I.S.E.E. del solo richiedente anziché del nucleo familiare, qualora sia più vantaggioso per la fruizione del servizio. La domanda di prestazioni sociali agevolate deve essere presentata al Servizio sociale professionale - sportello del segretariato corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), necessaria per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.). Non rientrano nella disciplina dell'I.S.E.E. oltre che i servizi/interventi rivolti alla generalità delle persone, quelli che rivestono carattere di urgenza e indifferibilità.

## **Art.8**

### **SELEZIONE E FASCE DI ACCESSO E DI COMPARTECIPAZIONE**

Per operare la selezione per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e contestualmente determinarne la compartecipazione al costo da parte degli utenti, si provvede alla definizione di fasce d'accesso che hanno come parametro di riferimento il minimo vitale. Si definisce minimo vitale il livello di reddito personale corrispondente alla soglia al di sotto della quale lo Stato corrisponde tramite l' [nps l'integrazione alla pensione, denominata appunto "integrazione al trattamento minimo". Tale livello è determinato annualmente dall'Inps. Il confronto tra il minimo vitale e l'I.S.E.E., (valore I.S.E.E. pari a quota % minimo vitale) determina la fascia d'accesso in cui si colloca il richiedente la prestazione sociale agevolata e l'eventuale misura di compartecipazione al costo del servizio/intervento dovuta dall'utente. Si individua in corrispondenza a valori I.S.E.E. pari o inferiori al 100% del minimo vitale due fasce a esenzione totale dalla spesa:

1. la fascia prioritaria: valore i.S.E.E. pari o inferiore al 50% del minimo vitale;
2. la fascia ordinaria: valore I.S.E.E. tra il 50% e il 100% del minimo vitale.

Le fasce di accesso successive e la relativa quota di compartecipazione degli utenti alla spesa sono determinate nei disciplinari dei singoli servizi/interventi nei casi in cui l'erogazione degli stessi comporta la compartecipazione al costo da parte degli utenti. Nel caso in cui la somma dovuta dal richiedente, quale partecipazione alla spesa, determini, per differenza sul reddito, un valore dell' I.S.E.E. che lo pone nella fascia d'accesso inferiore, lo stesso è considerato appartenente a quest' ultima fascia ai fini della determinazione dell'accesso alla prestazione e della partecipazione alla spesa; a tal fine si prendono in considerazione le somme effettivamente spese dal richiedente l'anno precedente quello per il quale si richiede la prestazione, relativamente ai servizi/interventi previsti dal Piano Sociale di Zona vigente per i quali si è partecipato alla spesa.

## **Art.9**

### **CRITERI ULTERIORI PER L'ACCESSO**

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate si possono individuare ulteriori parametri che rappresentano una condizione di svantaggio sociale e/o di particolare carico assistenziale tali da raffigurare per il richiedente e il suo nucleo familiare fattori di rischio di esclusione e marginalità sociale derivanti da situazioni relative alle condizioni socio-relazionali, sanitarie, abitative, occupazionali del richiedente e del suo nucleo familiare. Tali parametri ed i punteggi ad essi attribuiti sono indicati nei Disciplinari dei singoli servizi/interventi e vanno a determinare le graduatorie di accesso all'interno di ciascuna delle fasce sopra definite. I parametri da tener presenti nei disciplinari dei singoli servizi/interventi sono:

1. spese sanitarie e di assistenza particolarmente gravose sostenute dal
2. richiedente e/o da altro componente del nucleo familiare;
3. minori a carico;
4. condizione di disoccupazione del richiedente e/o di altro componente del nucleo familiare;
5. condizione di disabilità, in particolare di disabilità grave, del richiedente e/o di altro componente del nucleo familiare;
6. condizione di non autosufficienza, sia di natura fisica che psichica;

7. condizione di solitudine, in particolare delle persone anziane;
8. condizione di genitore solo con figli minori a carico;
9. condizione di detenzione/misure alternative alla detenzione del richiedente e/o di altro componente del nucleo familiare;
10. condizioni abitative inadeguate o di emergenza abitativa.

I punteggi si sommano se ricorrono simultaneamente più di una delle condizioni sopra elencate. Per le persone affette da patologia in fase "terminale" si procede in via prioritaria e urgente, garantendo l'accesso ai servizi/interventi richiesti, anche differendo la valutazione della partecipazione alla spesa, e l'eventuale recupero dei crediti. Per le persone dimesse da strutture sanitarie che, secondo il parere sanitario, necessitano di assistenza e risultano prive di familiari in grado di assisterle, si procede in via prioritaria e urgente, garantendo l'accesso ai servizi/interventi richiesti, anche differendo la valutazione della partecipazione alla spesa, e l'eventuale recupero dei crediti, nonché il successivo reinserimento nella graduatoria ordinaria, una volta superata la necessità di assistenza.

## **Art.10 GRADUATORIA**

Fermo restando il criterio della garanzia di priorità di accesso per i richiedenti appartenenti alle fasce a esenzione totale, qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire l'erogazione della prestazione a tutti i richiedenti, si procede alla definizione di una graduatoria articolata per fasce I.S.E.E.. All'interno di ciascuna fascia a ciascun richiedente è attribuito un punteggio (max 100 punti) derivante dalla somma dei punteggi attribuitigli in base ai due parametri seguenti:

- a) valore ISEE (max 60 punti)
- b) altre condizioni di priorità (art. 9) (max 40 punti).

La procedura adottata per la formazione della graduatoria all'interno di ciascuna fascia di compartecipazione è la seguente:

1. si procede nella valutazione della situazione economica dei richiedenti, assegnando a ciascuno un punteggio sulla base della seguente formula:  
$$\text{I.S.E.E. più basso della fascia} / \text{I.S.E.E. del richiedente} \times 60;$$
2. si procede successivamente alla valutazione delle altre condizioni di priorità di accesso così come definite nel Disciplinare o nel bando del servizio/intervento oggetto della richiesta, attribuendo a ciascuna di esse il punteggio definito nello stesso disciplinare di servizio che comunque non dovrà superare il livello massimo di 40 punti.

In caso di parità nel punteggio complessivo verrà considerato prioritario nell'accesso al servizio il richiedente che ha il maggior punteggio derivante dalle altre condizioni di priorità (art 9) di cui al precedente punto 2; in caso di ulteriore parità verrà considerato l'ordine di arrivo delle richieste così come risultante dal n. di protocollo dell'ufficio di accettazione delle stesse.

## **Art11 TARIFFE**

Le tariffe dei servizi/interventi sono determinate annualmente dal Coordinamento istituzionale su indicazione dell'Ufficio di piano e previa consultazione del Tavolo della Concertazione, in relazione al costo del servizio/intervento e alla disponibilità finanziaria.

## **Art.12 CONTROLLO DEI REQUISITI D'ACCESSO**

i requisiti dichiarati dalle persone per accedere ai servizi/interventi, devono essere verificati dal Servizio sociale del comune di residenza che procede a controlli periodici anche a campione sulle domande pervenute, in stretta collaborazione ed integrazione con l'Ufficio di piano. Sarà cura di quest'ultima definire protocolli d'intesa con altri Enti utili allo scopo (INPS, Guardia di Finanza).

## **Art.13 DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE**

Tutti i servizi/interventi sono pubblicizzati in ogni forma idonea alla diffusione delle informazioni, con cadenza periodica e attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in collaborazione con Patronati, Sindacati, Associazioni dei consumatori e di Tutela dei cittadini, ecc.. Gli aventi diritto che sono stati beneficiari di interventi economici sono inseriti, ai sensi della normativa vigente, in albo pubblico. i dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy, sono trattati per lo svolgimento dei procedimenti di monitoraggio, verifica, valutazione e controllo. Lo sportello di segretariato social cura la conservazione/archiviazione delle richieste di accesso ai Servizi/interventi. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi all'accesso ai Servizi/Interventi, in ogni caso, deve essere conforme alla L.196103 e successivi modifiche ed integrazioni.

## **Art.14 EROGAZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni sono erogate nei tempi previsti per gli specifici servizi/interventi in base anche alle indicazioni contenute negli appositi disciplinari, secondo principi di priorità e celerità, nei limiti delle risorse disponibili. L'inizio dei servizi/interventi è, di norma e compatibilmente con la natura degli stessi, concordato con i destinatari; nel darne comunicazione a questi ultimi si forniscono le informazioni essenziali relative al servizio/intervento, compresa l'eventuale quota di compartecipazione alla spesa. i destinatari possono essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, la comunicazione di inizio di erogazione della prestazione, come condizione preliminare per l'erogazione. Possono essere previste erogazioni urgenti in caso di situazioni di emergenza, ai sensi della normativa vigente e dal presente Regolamento; tale emergenza deve essere relazionata dal Servizio sociale professionale - sportello del segretariato, che provvede agli adempimenti conseguenti. Ogni variazione nell'erogazione del servizio/intervento è disposta dal Servizio sociale, sulla base della verifica delle effettive condizioni che hanno

determinato la programmazione e la progettazione dello stesso, d'intesa con i soggetti gestori dei servizi stessi.

La variazione, eventualmente concordata con il destinatario, è comunicata allo stesso in maniera da esplicitarne le motivazioni e le nuove modalità. La cessazione o la sospensione dell'erogazione del servizio/intervento sono disposte dal Servizio sociale del comune di residenza, su richiesta del destinatario, ovvero quando, anche grazie ai controlli effettuati di cui al precedente articolo 13, si verifichi il venir meno delle condizioni e/o le situazioni che hanno determinato l'erogazione.

### **Art.15 RICORSI**

Le persone che ritengono di non avere ricevuto, completamente o parzialmente, una prestazione loro dovuta, possono presentare ricorso motivato, personalmente e/o attraverso delega a Patronati, Sindacati, ecc., al Sindaco del Comune di residenza, entro 30 giorni dall'accertamento della presunta omissione recandosi presso il Servizio sociale - sportello del segretariato . Il Sindaco interessato dal ricorso, investe della questione il Coordinamento Istituzionale che, sentiti i responsabili del Servizio sociale professionale - sportello del segretariato ed eventualmente i referenti del servizio oggetto del ricorso, risponde entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

### **Art.16 RECUPERO CREDITI**

Ciascuna delle Amministrazioni Comunali facenti parte dell'Ambito territoriale può intraprendere atti esecutivi o conservativi relativi ai beni delle persone morose, tenute al pagamento totale o parziale delle prestazioni sociali agevolate.

### **Articolo 17 PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI DESTINATARI**

I disciplinari dei singoli servizi/interventi devono contenere indicazioni per garantire e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini-utenti, in forma singole e/o attraverso le loro associazioni di rappresentanza, alla programmazione, progettazione, gestione e verifica di efficienza ed efficacia dei servizi/interventi attivati, così come previsto dal vigente piano di zona con obiettivi e finalità stabiliti nella carta dei servizi.

### **Art.18 DISCIPLINARI E PROCEDURE SPECIFICHE PER L'ACCESSO AI SINGOLI SERVIZI/INTERVENTI**

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1, indica, in via generale e programmatica, le modalità per l'accesso ai servizi/interventi previsti dal vigente Piano Sociale di Zona. Per quanto concerne le specifiche modalità e procedure di accesso ed erogazione dei singoli servizi/interventi, nonché le eventuali quote di contribuzione dovute dagli utenti e le proporzioni delle stesse rispetto al costo complessivo del servizio/intervento, si rimanda ai disciplinari dei singoli servizi/interventi la cui predisposizione compete all'Ufficio di Piano

sulla base delle indicazioni fornite dal Coordinamento istituzionale sentite tutte le componenti della concertazione. Ogni servizio/intervento previsto dal vigente piano sociale di zona rappresenta la risposta ad una domanda complessa, rispetto alla quale l'Ufficio di Piano stabilisce, nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente, le modalità, i tempi, le caratteristiche peculiari e ogni altro aspetto, necessari a definirne l'accesso più adeguato alle esigenze dei destinatari per i quali è stato programmato.

**Art.19**  
**NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.

**Art.20**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione definitiva e ne viene garantita la pubblicazione da parte di ciascun ente appartenente all'Ambito Territoriale di riferimento.